

Comune di Oppeano

Provincia di Verona

oooooooooooo

UFFICIO TECNICO – SETTORE LAVORI PUBBLICI / ECOLOGIA

C.F. 80030260238

P.IVA 01536590233

Ordinanza n. 5
prot. n. 858

Oppeano, lì 21.01.2008

Oggetto: CONTESTAZIONE SUPERAMENTO DEI LIMITI ACUSTICI DI LEGGE.
NON OTTEMPERANZA ORDINANZA N. 119 DEL 30.11.2007.
DITTA VERONA STEEL SPA, VIA SALIERI, 24, FRAZIONE VALLESE.

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 119 del 30.11.2007, prot. n. 17877, di contestazione del superamento dei limiti previsti dalla L. 447/1995, dal DPCM 14.11.1997, dal DMA 11.12.1996 e dalla zonizzazione comunale, a seguito della quale la ditta Verona Steel spa, via Salieri, 24, frazione Vallese, doveva provvedere alla presentazione:

1. entro 10 giorni, di idonea relazione descrittiva delle soluzioni tecniche e/o organizzative da mettere in atto per l'ottenimento dei seguenti obiettivi urgenti:
 - individuazione dei segnali acustici emessi e dei possibili interventi da attuare per la loro eliminazione o riduzione a breve in orario notturno;
 - identificazione delle attività di movimentazione esterna e delle azioni urgenti attuabili per la loro eliminazione o riduzione a breve in orario notturno;
 - individuazione delle sorgenti che emettono picchi di livello acustico ed i possibili interventi urgenti da attuare per il calo del livello e/o del numero dei picchi di rumore emessi in orario notturno;
2. entro 30 giorni, di idoneo piano di bonifica atto a riportare il rumore emesso ed immesso entro i limiti di legge (DPCM 01.03.1991 per le parti non abrogate, DPCM 14.11.1997 ed in generale Legge 447/1995) e della zonizzazione comunale;
3. entro 90 giorni alla realizzazione di tutti gli interventi necessari per ottenere il rispetto dei limiti del rumore emesso ed immesso, con presentazione di idonea relazione a firma di tecnico competente;

RILEVATO che alla data odierna risulta pervenuta all'Ente la sola comunicazione del 12.12.2007, prot. ns. atti n. 18418, in pari data, incompleta rispetto a quanto richiesto al punto 1 e non ottemperante rispetto al punto 2 della citata ordinanza;

PRECISATO che tale piano di bonifica deve contenere:

- la documentazione dello stato di fatto prima dell'intervento, con descrizione degli impianti, delle attività e del rumore emesso ed immesso, documentato da relazione tecnica a firma di tecnico competente basata su rilevazioni fonometriche e non su opinioni o sensazioni o affermazioni generiche o attribuzione di dichiarazioni verbali a terzi;
- la messa in atto di tutti gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali idonei a riportare entro i limiti di legge il rumore prodotto dagli impianti, lavorazioni ed attività della ditta;
- l'individuazione dettagliata delle misure (tecniche, organizzative e procedurali) da adottare o realizzare in modo che sia garantito il rispetto dei limiti di legge e del regolamento comunale (limiti assoluti interni ed esterni e del differenziale) in ordine al rumore prodotto dagli impianti, lavorazioni ed attività della medesima ditta, sulla base di idonea valutazione tecnica di impatto acustico a firma di tecnico competente;

- la tempistica e le modalità di realizzazione degli interventi;
- i livelli che si otterranno dopo gli interventi di bonifica;
- i tempi e le modalità della verifica del rispetto dei limiti;

SPECIFICATO inoltre che:

- quanto esposto dalla ditta in discorso nella citata relazione del 12.12.2007 e, in particolare, che l'assenza delle pareti di tamponamento nella parte di capannone in ampliamento comporta un elevato apporto di emissioni sonore (senza tra l'altro, supporto tecnico di valutazione da parte di tecnico competente), non elimina il superamento dei limiti riscontrati;
- per poter svolgere una tale attività anche temporanea, la ditta avrebbe dovuto presentare una idonea richiesta ed attendere una eventuale autorizzazione temporanea in deroga (richiesta ed autorizzazione che non risultano agli atti);
- il differenziale riportato nella relazione del dr. Renzo Quintarelli, incaricato da questo Comune quale consulente per le questioni inerenti le emissioni sonore conseguenti alle attività delle società facenti parte del "polo siderurgico" di Vallese, è stato ottenuto da rilevazioni strumentali eseguite in data 30.10.2007, a termini di legge, calcolando la differenza tra LeqA del livello ambientale di specifica attività e livello con attività aziendale minimale che sicuramente risulta superiore a quello che si avrebbe con impianto spento (rumore residuo), da cui la conclusione $L_D > 5$. Il dato ottenuto è stato inoltre confrontato con valutazione tecnica sulla base della rilevazione eseguita in data 29.08.2007 dalla ditta in discorso. Le conclusioni delle due valutazioni sono assolutamente simili e confermano l'attendibilità del risultato;
- dalle rilevazioni eseguite da ARPAV nel periodo maggio – luglio 2007, prot. ns. atti n. 18514 del 13.12.2007, risulta che in data 22.06.2007, in orario notturno, il livello assoluto esterno presentava un valore di 56,1 dB in via Salieri n° 21, zona a prevalente influenza del rumore prodotto dalla ditta Verona Steel. Anche in assenza di valutazione per presenza di componenti impulsive il valore ottenuto supera comunque il limite assoluto di immissione di zona (50 dB) per 6,1 dB e quello assoluto di emissione di zona (45 dB) per 11,1 dB. È a seguito di tali risultati che i tecnici ARPAV hanno eseguito rilevazioni di rumore residuo in data 27.12.2007 al fine di verificare il differenziale interno di alcune abitazioni, tra le quali quella sita in via Salieri n° 22;

VISTA la Legge quadro sull'inquinamento acustico 26/10/1995, n. 447;

VISTA la L.R. 10/05/1999, n. 21, la quale fissa specifiche norme in materia di inquinamento acustico a tutela dell'ambiente esterno e di quello abitativo;

VISTO:

- il D.P.C.M. 01.03.1991, di determinazione dei limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi ed esterni;
- il D.M. Ambiente 11/12/1996 "*Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo*";
- il D.P.C.M. 14/11/1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*";
- il D.M. Ambiente 16/03/1998 "*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*";

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

ORDINA

alla ditta VERONA STEEL Spa, via Salieri, n. 24, frazione di Vallese, a contestazione del superamento dei limiti acustici di legge e della non ottemperanza dell'ordinanza 119 del 30.11.2007, di provvedere:

- **entro e non oltre 15 giorni dalla notifica della presente**, alla presentazione di piano di bonifica come in narrativa descritto;
- **entro e non oltre il 28.02.2008** (a conferma del termine stabilito con ordinanza n. 119/2007) alla realizzazione del piano di bonifica, eventualmente integrato da prescrizioni da parte di ARPAV-Comune, con presentazione di idonea relazione, a firma di tecnico competente, attestante il rispetto dei limiti del rumore emesso ed immesso;

AVVERTE

che nel caso di mancata ottemperanza sarà provveduto all'assunzione di tutti i conseguenti provvedimenti;

DISPONE

che il presente provvedimento venga notificato alla ditta interessata ed inviato in copia per quanto di competenza:

- alla Procura della Repubblica di Verona;
- alla locale Stazione Carabinieri;
- al Servizio Polizia Municipale;
- all'A.R.P.A.V.- Dipartimento provinciale di Verona, via A. Dominutti, n. 8 – Verona;
- all' Az. ULSS 21, via C. Pianella, 1 – Legnago;
- alla Provincia di Verona – Settore Ecologia, via Delle Franceschine, n. 10 – Verona;
- alla Regione Veneto – Direzione Tutela Ambiente, Calle Priuli, Cannareggio, 99 – Venezia;
- alla Prefettura di Verona, via Santa Maria Antica, 1 – Verona;
- al Comitato Campagnola 894, c/o Studio avv. Maurizio Sartori, via Scrimiari, 10 – Verona;

AVVISA

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa notifica.

La presente ordinanza potrà essere revocata soltanto con l'emissione di un'ulteriore analogo provvedimento.

Il Sindaco
rag. Alessandro Montagnoli

GP/la